



[Luogo], [Data] ...

Piano di salvataggio per il settore dell'energia elettrica: legge federale e decreto federale su un credito d'impegno

**Rapporto esplicativo
per l'avvio della procedura di consultazione**

Compendio

Situazione iniziale

A seguito del forte aumento dei prezzi sui mercati dell'energia registrato dalla fine del 2021, le imprese del settore dell'energia elettrica hanno bisogno di maggiori risorse finanziarie per coprire le garanzie legate al commercio dell'energia elettrica. Dallo scoppio della guerra in Ucraina, la situazione si è ulteriormente aggravata: i mercati dell'energia sono esposti a una volatilità dei prezzi che ha raggiunto livelli senza precedenti. Di conseguenza, sono cresciuti i rischi di liquidità delle imprese elettriche che operano nel commercio all'ingrosso. Oggi non si sa cosa succede se un'impresa del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica non ha più liquidità o è indebitata eccessivamente e non è più in grado di prestare sufficienti garanzie nelle borse elettriche.

Un'impennata del prezzo dell'energia elettrica o del gas, causata ad esempio da un'improvvisa interruzione delle forniture di gas russo o da un'inadempienza non controllabile di una grande impresa, potrebbe provocare una reazione a catena mettendo in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera. Il Consiglio federale intende evitare questo scenario. A tal fine, occorre attivare un piano di salvataggio per garantire che nell'improbabile caso di una necessità le imprese di rilevanza sistemica interessate ottengano la liquidità necessaria entro 48 ore.

Contenuto del progetto

Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica è compito in primo luogo del settore dell'energia. Lo scopo della legge è assicurare, a complemento delle condizioni quadro legali vigenti, l'approvvigionamento di energia elettrica della Svizzera in caso di sviluppi straordinari del mercato che le imprese del settore dell'energia elettrica non sono in grado di fronteggiare da sole. A tal fine, la legge crea la base legale necessaria che permette di concedere a titolo sussidiario aiuti finanziari federali sotto forma di mutui alle imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica. Simultaneamente alla legge, deve essere presentato al Parlamento un credito d'impegno di 10 miliardi di franchi affinché la Confederazione possa impegnarsi nei confronti delle imprese di rilevanza sistemica a fornire in tempi brevi la liquidità necessaria.

Tuttavia, anche in questa circostanza sono invitate a trovare delle soluzioni in primo luogo le imprese e i loro proprietari, soprattutto i Cantoni e i Comuni. La Confederazione deve intervenire solo in via sussidiaria a favore delle imprese stesse o degli investitori (capitale proprio) e dei finanziatori (capitale di terzi). Per evitare falsi incentivi, l'avamprogetto di legge deve prevedere condizioni severe per il sostegno finanziario della Confederazione, ad esempio prescrizioni sulla trasparenza, tassi di interesse conformi al mercato, un supplemento di rischio, il divieto di distribuire dividendi e garanzie sotto forma di pegno sulle azioni. Inoltre, il piano di salvataggio dovrà essere di durata limitata e sostituito al più tardi dopo il 2026 con un'ampia regolamentazione ordinaria che garantisca la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica senza i mutui della Confederazione

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

A seguito del forte aumento dei prezzi sui mercati dell'energia registrato dalla fine del 2021, le imprese del settore dell'energia elettrica hanno bisogno di maggiori risorse finanziarie per coprire le garanzie legate al commercio dell'energia elettrica. Dallo scoppio della guerra in Ucraina, la situazione si è ulteriormente aggravata: i mercati dell'energia sono esposti a una volatilità dei prezzi che ha raggiunto livelli senza precedenti. Le imprese del settore dell'energia elettrica operano nel commercio all'ingrosso e vendono la propria produzione futura di energia elettrica con due o tre anni di anticipo per ridurre il rischio di mercato delle loro posizioni energetiche, assicurarsi un certo rendimento e migliorare la prevedibilità dei flussi di cassa. Per coprire il rischio della controparte, le «clearing houses» (istituti finanziari) esigono una garanzia (il cosiddetto margine), calcolata sulla base dei prezzi di mercato e della loro volatilità (margine iniziale) e della differenza tra il prezzo della transazione e il valore di mercato (margine di variazione). L'importo di questa garanzia dipende quindi dai prezzi dell'energia elettrica di volta in volta applicabili ed è generalmente dovuto dai partecipanti al mercato come garanzia in contanti. Il forte ed eccezionale aumento dei prezzi ha enormemente accresciuto e aggravato i rischi legati ai crediti ma anche alla garanzia e quindi alla liquidità delle imprese elettriche svizzere. Nel caso di un'impennata dei prezzi, che potrebbe essere provocata da un'interruzione della fornitura di gas russo, il fabbisogno di liquidità delle imprese elettriche può in breve tempo aumentare a tal punto che queste non sono più in grado di prestare tempestivamente sufficienti garanzie. Questo potrebbe a sua volta portare all'inadempienza non controllabile di un'impresa di rilevanza sistemica e innescare una reazione a catena mettendo in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera. Secondo il dossier sui pericoli elaborato dalla Confederazione, in Svizzera un'interruzione di corrente su vasta scala arrecherebbe danni enormi alle persone, al patrimonio e all'efficienza economica.¹ Il Consiglio federale intende evitare questo scenario. A suo parere, occorre quindi adottare le necessarie misure.

2 Alternative esaminate e opzione scelta

Il Consiglio federale prevede una serie di misure per rendere più resiliente il settore dell'energia elettrica. Queste comprendono l'emanazione di prescrizioni che garantiscano in qualsiasi momento il mantenimento di importanti funzioni come la produzione di energia elettrica («Business Continuity Management», BCM), di una legge sull'integrità e sulla trasparenza del commercio all'ingrosso di elettricità e gas nonché di direttive sulla liquidità e sulla dotazione di capitale delle imprese. Tuttavia, l'introduzione di queste misure richiede tempo; di conseguenza, esse esplicheranno i loro effetti soltanto a medio termine.

Come misura a breve termine, il Consiglio federale ha quindi deciso di presentare una legge federale urgente concernente un piano di salvataggio per il settore dell'energia elettrica. Lo scopo della legge è garantire l'approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera in caso di sviluppi straordinari del mercato che le imprese del settore dell'energia elettrica non sono in grado di fronteggiare da sole. A tal fine, la legge prevede la possibilità di concedere a titolo sussidiario aiuti finanziari sotto forma di mutui alle imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica. Crea in tal modo le basi necessarie e fissa i punti fondamentali.

Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica (in quanto parte della sicurezza dell'approvvigionamento energetico) è compito soprattutto del settore dell'energia (art. 6 cpv. 2 della legge federale del 30 settembre 2016² sull'energia). Il Consiglio federale è quindi del parere che spetti in primo luogo alle imprese interessate e ai loro proprietari (in particolare ai Cantoni e ai Comuni) provvedere affinché le imprese dispongano di sufficiente liquidità e adottare costantemente le pertinenti misure, qualora ciò sia necessario per la sicurezza dell'approvvigionamento di

¹ <https://www.babs.admin.ch>: Altri campi di attività > Rischi e pericoli > Analisi nazionale dei rischi > Dossier pericoli > Ambito tecnologia > Interruzione di corrente

² RS 730

energia elettrica. L'aiuto finanziario della Confederazione deve essere utilizzato soltanto in via sussidiaria e come ultima opzione al fine di evitare in una situazione di crisi o in caso di sviluppi straordinari del mercato un'imminente mancanza di liquidità o un imminente indebitamento eccessivo e di conseguenza una procedura di fallimento o concordataria di un'impresa del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica. Il piano di salvataggio deve pertanto essere di durata limitata, vale a dire che resterà in vigore fino a quando le imprese saranno in grado di garantire la prosecuzione dell'attività con le proprie risorse anche in situazioni di mercato difficili. Le imprese che non sono di rilevanza sistemica dovranno essere sostenute finanziariamente dai loro proprietari, oppure saranno immediatamente sostituite da imprese concorrenti.

A causa dell'estrema urgenza – sussiste il rischio di un embargo sul gas e in caso di crisi la liquidità deve potere essere fornita entro 48 ore circa – la legge federale deve essere sottoposta al Parlamento il più presto possibile. Per questa ragione, conformemente all'articolo 85 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002³ sul Parlamento, il Consiglio federale propone alla Conferenza di coordinamento che il messaggio venga eccezionalmente discusso per la prima volta in ambo le Camere nella sessione estiva 2022. Inoltre, dopo l'approvazione, la legge deve essere dichiarata urgente secondo l'articolo 165 della Costituzione federale (Cost.)⁴ e messa in vigore senza attendere la scadenza del termine di referendum. La sua validità deve pertanto essere limitata nel tempo.

3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

All'inizio di marzo 2022, la European Federation of Energy Traders (EFET) ha inviato una lettera alla Commissione europea in cui il settore energetico chiede un sostegno di liquidità di emergenza, limitato nel tempo, per garantire il funzionamento dei mercati all'ingrosso dell'energia in situazioni straordinarie del mercato. L'aiuto finanziario dovrebbe essere fornito dai governi o dalle banche centrali. Il 23 marzo 2022 la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato⁵, che consente di conferire agli Stati membri una flessibilità nella concessione di aiuti alle imprese maggiore che in tempi normali. All'inizio di aprile 2022, il governo tedesco ha reso noto che stava mettendo a punto un pacchetto di misure a difesa delle imprese del settore energetico colpite dalla guerra, in particolare delle imprese nazionali. Attraverso la banca statale di sviluppo («Kreditanstalt für Wiederaufbau», KfW) saranno messe a disposizione delle imprese linee di credito coperte da una garanzia federale per un importo pari a 100 miliardi di euro. La Francia ha dotato la Électricité de France SA (EDF) di capitale aggiuntivo già a metà marzo.

4 Punti essenziali del progetto

4.1 La normativa proposta

Lo scopo della legge è garantire l'approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera in caso di sviluppi straordinari del mercato che le imprese del settore dell'energia elettrica non sono in grado di fronteggiare da sole. A tal fine, la legge prevede la possibilità di concedere a titolo sussidiario aiuti finanziari sotto forma di mutui alle imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica. Sono considerati sviluppi straordinari del mercato, in particolare, un aumento molto forte dei prezzi in un lasso di tempo molto breve o una diffusa perdita di fiducia sui mercati europei dell'energia che possono creare problemi di liquidità.

Sulla base del principio di sussidiarietà le imprese di rilevanza sistemica, insieme ai loro finanziatori (banche, obbligazionisti ecc.) e ai loro proprietari (Cantoni, Comuni, privati), adottano costantemente tutte le misure necessarie ad affrontare eventuali situazioni di crisi e a garantire la continuità aziendale («going concern»). Nelle imprese organizzate secondo il diritto societario, la responsabilità primaria spetta anzitutto al consiglio di amministrazione della società. Quest'ultimo deve salvaguardare con fedeltà gli interessi della società e altresì provvedere affinché la solvibilità della società sia mantenuta o ripristinata tempestivamente attraverso tutte le misure opportune. Tutte le possibilità volte ad assicurare o ripristinare la liquidità e una base di capitale proprio adeguata ri-

³ RS 171.10

⁴ RS 101

⁵ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_22_1949

spetto ai rischi dell'impresa devono essere analizzate e, se necessario, bisogna avvalersene coinvolgendo le persone e gli istituti di credito che detengono partecipazioni nell'impresa. Anche se secondo il mero diritto societario per gli azionisti non sussiste l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, il ruolo di proprietario di una società comporta comunque l'assunzione di una certa responsabilità.

La Confederazione deve avere la possibilità di concedere a titolo sussidiario mutui garantiti a imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica, fondate sul diritto privato, se sviluppi straordinari del mercato determinano un problema di liquidità a cui può far seguito un'imminente mancanza di liquidità o un'imminente indebitamento eccessivo rendendo pertanto probabile l'apertura di una procedura di fallimento o concordataria. Con la suddetta possibilità si garantisce che le imprese di rilevanza sistemica possano mantenere la capacità di agire e assicurare l'approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera. Per questo scopo la Confederazione intende mettere a disposizione un importo massimo pari a 10 miliardi di franchi.

Le imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica sono assoggettate per legge al piano di salvataggio. Per evitare falsi incentivi (un piano di salvataggio non deve spingere le imprese ad assumere rischi maggiori o i proprietari a limitare i propri sforzi nell'adottare le misure necessarie), il sostegno finanziario della Confederazione è vincolato al rispetto di condizioni severe, ad esempio prescrizioni sulla trasparenza, tassi di interesse conformi al mercato, un supplemento di rischio, il divieto di distribuire dividendi e garanzie, segnatamente, sotto forma di pegno sulle azioni. Inoltre, le imprese assoggettate sono tenute al pagamento di un importo forfettario per la messa a disposizione del piano di salvataggio volto a coprire almeno parzialmente i costi sostenuti dalla Confederazione per attivare tale piano. Il tasso di interesse dei mutui è fissato in funzione delle condizioni di mercato, con un supplemento di rischio di almeno il 20 per cento.

La legge federale obbliga le imprese di rilevanza sistemica ad accordarsi con la Confederazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, sulle condizioni di un mutuo concesso a titolo sussidiario in una situazione di crisi, poiché in caso di necessità il sostegno alla liquidità deve essere fornito in tempi rapidi. Tenuto conto di eventuali falsi incentivi, si prevede che i Cantoni assumano il 50 per cento delle perdite definitive subite dalla Confederazione.

Il piano di salvataggio crea incentivi estremamente problematici per le imprese stesse, per i loro proprietari e i loro finanziatori. Sussiste il rischio che le imprese non si adoperino più per costituire sufficienti riserve di liquidità e di capitale, che i finanziatori (ad es. le banche) revochino i crediti o le linee di credito o che i proprietari ritirino il capitale investito nelle loro imprese. Nel concepire il piano di salvataggio, il Consiglio federale ha quindi provveduto a ridurre per quanto possibile eventuali falsi incentivi e a non escludere l'iniziativa privata. Il piano di salvataggio è stato ad esempio concepito in modo tale da non impedire alle imprese di accedere a nuove linee di credito presso le banche. Inoltre, è essenziale che il piano di salvataggio rimanga soltanto una misura transitoria temporanea. A medio termine si devono attuare misure che rendano superfluo un aiuto finanziario della Confederazione (ad es. prescrizioni sul BCM, legge sull'integrità e sulla trasparenza del commercio all'ingrosso di elettricità e gas, eventuali direttive sulla liquidità e sulla dotazione di capitale delle imprese). La validità della legge urgente è quindi limitata alla fine del 2026; eventuali mutui devono essere rimborsati integralmente entro fine luglio 2026.

4.2 Attuazione

Dopo l'entrata in vigore della legge, ci si aspetta che le imprese di rilevanza sistemica si rivolgano di propria iniziativa al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) o all'Ufficio federale dell'energia (UFE) e concludano entro sei mesi un contratto con la Confederazione relativo a un mutuo garantito. Se le imprese non si attivano, l'UFE le solleciterà a farlo. Qualora il contratto non sia concluso entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il supplemento di rischio annuale del 20 per cento dell'importo del mutuo sarà aumentato al 30 per cento. Se, a causa di sviluppi straordinari del mercato, è necessario accordare un mutuo prima della conclusione del contratto e prima della scadenza del termine stabilito, il DATEC può concedere mutui mediante decisione.

5 Commento ai singoli articoli

5.1 Legge

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

Il piano di salvataggio riguarda unicamente le imprese che sono soggetti giuridici di diritto privato. Le aziende elettriche che fanno parte di un'amministrazione cantonale o comunale o che sono organizzate come istituti di diritto pubblico sono escluse a priori. In caso di emergenza dovranno essere sostenute dagli enti statali competenti.

Art. 2 Imprese di rilevanza sistemica

Il *capoverso 1* definisce i casi in cui un'impresa del settore dell'energia elettrica che è un soggetto giuridico di diritto privato è considerata di rilevanza sistemica. L'impresa deve imperativamente avere la propria sede in Svizzera. Un'impresa del settore dell'energia elettrica è potenzialmente rilevante per il sistema quando detiene una quota significativa del parco di produzione nazionale e della commercializzazione di tale elettricità. In questo contesto, la funzione di gestione delle centrali elettriche in senso stretto può essere considerata di rilevanza sistemica. Anche altre funzioni di un'impresa del settore dell'energia elettrica potrebbero essere considerate potenzialmente rilevanti per il sistema, specialmente la responsabilità di un gruppo di bilancio. I semplici fornitori con una produzione propria minima non devono essere considerati a priori imprese di rilevanza sistemica, poiché una loro inadempienza non comporterebbe necessariamente delle esternalità, ovvero degli effetti negativi per la stabilità dell'intero sistema di approvvigionamento. Pertanto, il numero di clienti finali non viene utilizzato come criterio. Al fine di valutare la potenza elettrica da utilizzare come soglia per determinare la rilevanza sistemica si è adottato un valore approssimato sulla base della potenza di riserva o di regolazione acquistata e conservata da Swissgrid, ossia alla potenza per l'energia di regolazione primaria, secondaria e terziaria. Per semplicità si può quindi ipotizzare che l'inadempienza di un'impresa con una potenza elettrica inferiore a quella prevista possa essere compensata a breve termine dalla potenza di riserva mantenuta da Swissgrid. Sulla base delle cifre dell'anno precedente risulta pertanto un valore di circa 1200 megawatt (MW). Le imprese del settore dell'energia elettrica che possono disporre autonomamente di una potenza elettrica totale installata in Svizzera di almeno 1200 MW sono dunque definite imprese di rilevanza sistemica. Con il criterio della disponibilità autonoma si tiene conto del fatto che alcune imprese non solo detengono la proprietà diretta di centrali elettriche, ma possono anche disporre di una potenza elettrica attraverso partecipazioni di maggioranza o minoranza in altre centrali elettriche (centrali partner). Questa potenza elettrica inglobata tra diverse unità giuridiche deve essere considerata nella sua totalità ai fini della rilevanza sistemica. Ciò significa che una persona giuridica che gestisce una centrale elettrica ma mette a disposizione di un'altra persona giuridica la relativa potenza (ad es. per la sua commercializzazione) non è considerata un'impresa di rilevanza sistemica ai sensi della legge.

Il mercato all'ingrosso dell'elettricità comprende tutti i contratti e i derivati per la fornitura, l'acquisto o il trasporto di elettricità, che vengono conclusi in particolare sulle piattaforme europee di borsa o di intermediazione oppure fuori borsa con altre imprese del settore dell'energia elettrica.⁶ I contratti per la fornitura e la distribuzione di elettricità finalizzata all'uso da parte dei consumatori finali non costituiscono commercio all'ingrosso di elettricità.

Attualmente le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute da Axpo Holding AG, Alpiq Holding AG e BKW SA.

Il Consiglio federale ritiene opportuno rendere il piano di salvataggio obbligatorio per queste imprese. I lavori preliminari relativi al presente progetto dimostrano che possono verificarsi situazioni in cui le imprese di rilevanza sistemica non sarebbero più in grado di fornire autonomamente la liquidità necessaria. La possibilità che la Confederazione, in caso di emergenza, rifiuti un mutuo a un'impresa di rilevanza sistemica rimasta priva di liquidità senza compromettere la sicurezza

⁶ Per il concetto di mercato dell'energia all'ingrosso vedi anche l'art. 2 n. 4 e 6 del regolamento UE REMIT: regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, versione secondo la GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1.

dell'approvvigionamento appare quantomeno discutibile. Anche per questo motivo il piano di salvataggio previsto per tali imprese non dovrebbe essere facoltativo.

Il *capoverso 2* stabilisce che se un'impresa di cui al *capoverso 1* è integrata nella struttura di un gruppo, soltanto la società madre che effettua il consolidamento del gruppo è considerata un'impresa di rilevanza sistemica. In tal modo si intende escludere la possibilità che più filiali di uno stesso gruppo siano qualificate individualmente come imprese di rilevanza sistemica.

Poiché la rilevanza sistemica non sempre può essere definita chiaramente in anticipo e in modo univoco, nel *capoverso 3* al DATEC viene data la possibilità, dopo aver consultato la Commissione federale dell'energia elettrica (EiCom), di designare, mediante decisione, altre imprese del settore dell'energia elettrica che sono soggetti giuridici di diritto privato come imprese di rilevanza sistemica. Affinché possa essere designata in questo modo dal DATEC, l'impresa deve adempiere le condizioni indicate alle *lettere a–c* del *capoverso 3*. Un criterio considerato è la forte interconnessione dell'impresa con altre imprese del settore dell'energia elettrica attraverso le loro operazioni commerciali (*lett. b*). Questa interconnessione a livello commerciale può essere rilevante per il sistema. L'eventuale inadempienza di un'impresa può pertanto rappresentare un importante rischio finanziario anche per terzi. Se una controparte è inadempiente, per assolvere i propri obblighi o soddisfare il proprio fabbisogno l'impresa del settore dell'energia elettrica deve essa stessa procurarsi sul mercato la quantità di energia. Ciò potrebbe essere problematico in un contesto di mercato difficile o addirittura molto problematico se una parte della produzione dell'impresa insolvente non è affatto immessa sul mercato. Può accadere che alcune imprese del settore dell'energia elettrica presentino dipendenze finanziarie particolarmente importanti (esposizione creditizie) da altre imprese del settore (di approvvigionamento o di commercio di materie prime) e che solo per questo motivo acquisiscano rilevanza sistemica.

Art. 3 Principio della sussidiarietà

Conformemente al *capoverso 1* le imprese del settore dell'energia elettrica adottano le misure necessarie per garantire la solvibilità dell'impresa e una sufficiente base di capitale. Gli aiuti finanziari statali devono essere concessi in via sussidiaria rispetto alle misure adottate dalle imprese del settore dell'energia elettrica e dai loro proprietari diretti e indiretti. Tale principio corrisponde alle disposizioni generali della legge del 5 ottobre 1990⁷ sui sussidi (LSu), secondo cui gli aiuti finanziari sono ammessi se il compito da promuovere non può essere debitamente adempiuto senza l'aiuto finanziario e le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili, così come le altre possibilità di finanziamento, non sono sufficienti (art. 6 lett. c e d LSu).

In relazione alle misure che l'economia deve adottare, l'organo superiore di direzione e di amministrazione dell'impresa ha quindi un ruolo fondamentale. Secondo l'articolo 716a *capoverso 1* numero 3 in combinato disposto con l'articolo 717 *capoverso 1* del Codice delle obbligazioni (CO)⁸, esso è tenuto a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. Pertanto, prima di un'eventuale crisi deve adottare a titolo precauzionale tutte le misure necessarie per permettere alla società di proseguire la propria attività. Deve provvedere, con tutte le misure opportune, affinché la solvibilità possa essere mantenuta o ripristinata integralmente in modo tempestivo. Nel caso di una crisi aziendale, i contenuti della pianificazione finanziaria devono essere orientati coerentemente agli obiettivi del risanamento. Devono quindi essere esaminati ed eventualmente adottati, d'intesa con le persone e gli istituti di credito che detengono partecipazioni nell'impresa, tutti i provvedimenti possibili per assicurare o ripristinare la liquidità e un capitale proprio adeguato in considerazione dei rischi aziendali. Se non prende le misure necessarie pur essendo consapevole della problematica, il consiglio di amministrazione potrebbe essere chiamato a rispondere attraverso un'azione di responsabilità.⁹

Poiché influenzano lo sviluppo e l'organizzazione dei produttori di elettricità (in alcuni casi tramite la rappresentanza nei consigli di amministrazione, attraverso patti parasociali od obiettivi strategici), i proprietari (soprattutto Cantoni e Comuni) sono anche responsabili, almeno indirettamente,

⁷ RS 616.1

⁸ RS 220

⁹ Vedi ad es. Roland Müller/Lorenz Lipp/Adrian Plüss, Der Verwaltungsrat, 5^a ed., Zurigo 2021, N 3.128 segg. e N 3.154 segg.

dell'adozione di misure facoltative. Nonostante il diritto societario non obblighi gli azionisti a effettuare versamenti suppletivi, più questi «danno il proprio parere» – giuridico o politico – sugli affari della «loro» società anonima, più si vedranno obbligati a mettere a disposizione i fondi necessari. Al riguardo può trattarsi di mutui degli azionisti, aumenti del capitale azionario o soluzioni di mercato (ad es. obbligazioni convertibili).

Il *capoverso 2* stabilisce che, nel caso di sviluppi straordinari del mercato, nell'ambito del piano di salvataggio la Confederazione può eventualmente concedere a titolo sussidiario aiuti finanziari sotto forma di mutui garantiti alle imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica al fine di assicurarne la solvibilità se, nonostante le misure di cui al *capoverso 1*, l'impresa rischiasse di non avere più liquidità o di indebitarsi eccessivamente. L'osservanza del principio della sussidiarietà è garantita in particolare dalle condizioni per la concessione di un mutuo ai sensi della sezione 2 della legge.

Sviluppi straordinari del mercato possono verificarsi, ad esempio, quando rotture strutturali nell'approvvigionamento di gas (ad es. dalla Russia) causano impennate dei prezzi sui mercati all'ingrosso. Ulteriori sanzioni possono dunque portare a una drastica riduzione delle forniture fisiche di gas a breve termine e, di conseguenza, a un'esplosione dei prezzi dell'energia (gas ed elettricità). Ciò può determinare un incremento dei prezzi di lunga durata sul mercato dell'elettricità all'ingrosso, che a sua volta comporterebbe un aumento immediato delle prestazioni di garanzia. È altresì ipotizzabile, tuttavia, che la scadenza degli attuali contratti di fornitura europei con la Russia provochi una crescita continua dei prezzi dell'elettricità e del gas nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Nel semestre invernale la situazione potrebbe aggravarsi al punto che un'impresa non sarebbe più in grado di soddisfare i requisiti di margine o che l'inadempienza di importanti controparti causi un effetto domino.

Art. 4 Obbligo di concludere un contratto di mutuo

La disposizione obbliga le imprese di rilevanza sistemica a concludere un contratto con la Confederazione relativo a un mutuo garantito entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge o dall'emanazione di una decisione secondo l'articolo 2 *capoverso 3*. Con la conclusione anticipata del contratto di mutuo, le imprese sono tutelate in caso di sviluppi straordinari del mercato e convergono le condizioni del mutuo d'intesa con la Confederazione. Le condizioni concrete per la concessione dei mutui sono negoziate tra l'impresa e la Confederazione nel rispetto delle condizioni quadro, in particolare di quelle indicate all'articolo 7. È fatto salvo l'articolo 5 *capoverso 3*.

Art. 5 Obblighi generali delle imprese di rilevanza sistemica; obblighi connessi al contratto di mutuo

Il *capoverso 1* assicura che le imprese di rilevanza sistemica adottino costantemente e in primo luogo tutte le misure necessarie per migliorare la propria liquidità e la propria base di capitale. Un eventuale aiuto finanziario è concesso unicamente a titolo sussidiario. Le lettere a–c suddividono le misure volte a migliorare la liquidità e la base di capitale in tre ambiti non esaustivi:

- la *lettera a* vale come premessa strategica generale. In virtù di essa, a partire dall'entrata in vigore della legge tutte le imprese di rilevanza sistemica devono finalizzare le proprie attività a una riduzione costante dei rischi. Le relative misure comprendono l'adeguamento delle operazioni per conto proprio e delle operazioni a termine, così come misure preventive per il caso in cui una controparte risulti inadempiente. Vi rientrano inoltre le misure che minimizzano il rischio globale mediante una ripartizione adeguata dei rischi di mercato, di controparte e di liquidità. In tal modo si intende ridurre in definitiva anche il rischio che la Confederazione debba realmente concedere un mutuo;
- *lettera b*: tra queste misure vi sono, ad esempio, il miglioramento del modello di liquidità, la ristrutturazione dei finanziamenti, la vendita di beni patrimoniali non necessari all'azienda, la rinuncia a investimenti non strettamente necessari, la minimizzazione dei costi variabili o le ristrutturazioni aziendali;
- *lettera c*: per le imprese, l'evoluzione attuale sui mercati dell'energia comporta principalmente problemi di liquidità. L'aumento dei prezzi dell'energia ha generalmente un effetto positivo – seppure ritardato – sulla redditività e sulla solvibilità dei produttori di elettricità. Di conseguenza, in linea di massima le imprese dovrebbero riuscire a coprire il fabbisogno di

liquidità rivolgendosi ai precedenti cofinanziatori o agli azionisti principali. Con questa disposizione si intende porre di fronte alle proprie responsabilità soprattutto i Cantoni, che in alcuni casi detengono (direttamente o indirettamente) partecipazioni significative nelle imprese interessate e ai quali solitamente sono stati o saranno versati dividendi.

Queste misure sono una condizione necessaria per la concessione di un mutuo da parte della Confederazione. Se è integrata nella struttura di un gruppo, l'impresa di rilevanza sistemica deve inoltre assicurarsi che misure corrispondenti vengano attuate in tutte le società del gruppo.

Conformemente all'articolo 5 capoverso 4 della legge del 17 giugno 2016¹⁰ sull'approvvigionamento del Paese, il *capoverso 2* prevede la facoltà del Consiglio federale di ordinare misure finanziarie, organizzative, tecniche e amministrative mediante ordinanza. In virtù della legge oggetto del presente rapporto, l'Esecutivo può prevedere misure nei confronti delle imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica secondo l'articolo 2. Una volta che l'impresa si trova in una situazione di crisi, è difficile, se non impossibile, adottare le misure necessarie per garantire la liquidità. Pertanto, l'impegno costante delle imprese deve contribuire alla costituzione di riserve di liquidità sufficientemente elevate. Eventuali lacune nel modello di liquidità devono essere colmate. Le imprese devono inoltre prendere – dapprima su base volontaria – le misure necessarie per assicurare il funzionamento continuo delle centrali elettriche. La facoltà di cui al *capoverso 2* intende permettere al Consiglio federale, in particolare, di correggere tempestivamente eventuali sviluppi sfavorevoli e di incoraggiare le imprese ad assumersi la propria responsabilità. Se le imprese registrano deficit molto esigui, l'Esecutivo potrebbe prevedere opportuni requisiti già prima di concedere un mutuo.

Secondo il *capoverso 3* il contratto di mutuo contiene requisiti per l'attuazione della premessa strategica (riduzione costante dei rischi) e misure volte a ottimizzare la liquidità, fermo restando che alla Confederazione è concesso un certo margine di discrezionalità. A titolo di esempio si cita l'obbligo per l'impresa di limitare le operazioni commerciali o di rinunciare del tutto a tali operazioni al fine di ridurre i rischi. Inoltre, nel contratto devono essere definiti requisiti minimi in materia di liquidità e obblighi di pubblicazione.

Il *capoverso 4* prevede l'obbligo per le imprese di rilevanza sistemica, i loro uffici di revisione, le persone e le imprese di cui si avvalgono per le attività contabili e fiduciarie nonché i Cantoni e i Comuni di mettere a disposizione dei servizi della Confederazione competenti per l'esecuzione, della EICom, del Controllo federale delle finanze (CDF) nonché di eventuali terzi incaricati (cfr. art. 16 cpv. 3) tutte le informazioni e i dati di cui necessitano per la concessione, la gestione e la sorveglianza di mutui e garanzie nonché per il disbrigo delle pertinenti pratiche oppure per l'esecuzione della legge. I servizi federali coinvolti potranno formulare le loro aspettative implementando con l'impresa una procedura per uno scambio regolare di informazioni.

L'obbligo d'informare dell'impresa comprende, in particolare, la messa a disposizione di informazioni e dati eloquenti e sufficientemente dettagliati sulla propria situazione finanziaria e sulla pianificazione finanziaria (*lett. a*), sulle operazioni commerciali concluse nel settore dell'energia (*lett. b*), sull'importo e sull'utilizzo di mutui e linee di credito dei precedenti cofinanziatori (*lett. c*) nonché sul valore delle posizioni di rischio in essere nei confronti delle controparti (*lett. d*). Le informazioni includono inoltre una descrizione motivata e aggiornata degli sviluppi di mercato in seguito ai quali l'impresa di rilevanza sistemica potrebbe aver bisogno di ulteriore liquidità per garantire la propria solvibilità (*lett. e*). Le informazioni e i dati devono sempre essere messi a disposizione elettronicamente affinché la Confederazione, i Cantoni e i Comuni possano prendere le decisioni necessarie in tempo utile.

L'obbligo d'informare comprende anche il diritto della Confederazione (compresi la EICom, il CDF ed eventuali terzi incaricati) di *raccogliere* dati personali e informazioni di cui necessita per la gestione e la sorveglianza dei mutui concessi secondo la legge nonché per il disbrigo delle pertinenti pratiche, come pure per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi. La Confederazione può raccogliere tali dati e informazioni anche nel caso delle imprese per le quali non è chiaro se sono di «rilevanza sistemica». L'articolo 5 capoverso 4 obbliga soltanto le imprese di rilevanza sistemica. Tuttavia, quando si tratta di questo tipo di rilevanza, devono fornire informazioni anche le imprese che costituiscono casi limite.

Sezione 2: Mutuo della Confederazione

Art. 6 *Condizioni per la concessione di un mutuo*

Il *capoverso 1* stabilisce le condizioni alle quali la Confederazione può concedere un mutuo alle imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica. Con questa disposizione si perseguono due obiettivi precisi: salvaguardare il principio della sussidiarietà e garantire la capacità di rimborso del mutuo da parte delle imprese.

La *lettera a* definisce l'eccessivo indebitamento quale criterio determinante ed esclude la possibilità di concedere un mutuo alle imprese la cui situazione di difficoltà è da ricondurre non soltanto agli sviluppi straordinari del mercato, bensì a problemi di solvibilità di carattere strutturale. Il piano di salvataggio non è concepito per risolvere i problemi strutturali delle imprese del settore dell'energia elettrica.

La *lettera b* esige che l'impresa adotti le misure di autofinanziamento di cui all'articolo 3 capoverso 1 nonché all'articolo 5 e che vi partecipino i rispettivi proprietari e i precedenti cofinanziatori.

Nella *lettera c* si fissa un criterio aggiuntivo: un mutuo può essere concesso se gli sviluppi straordinari del mercato, così come vengono formulati anche nell'articolo 3 capoverso 2, causano problemi di liquidità all'impresa, che di conseguenza rischierebbe di non avere più liquidità o di indebitarsi eccessivamente, il che metterebbe seriamente in pericolo l'approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera.

Nel *capoverso 2* si precisa che all'interno di un gruppo viene concesso un solo mutuo se un'impresa di rilevanza sistemica è integrata nella struttura di questo gruppo.

Art. 7 *Condizioni quadro del contratto di mutuo*

Capoverso 1: le imprese di rilevanza sistemica non possono impiegare liberamente il mutuo concesso dalla Confederazione. Il mutuo serve per uno scopo chiaramente definito, ossia per superare i problemi di liquidità in caso di sviluppi straordinari del mercato (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. c).

Capoverso 2: il mutuo è remunerato alle condizioni di mercato ed è maggiorato di un supplemento di rischio. Si applica un tasso d'interesse composto dal tasso di base e da un margine d'interesse, laddove il tasso di base deve essere sempre pari o superiore allo 0 per cento per conformità con la struttura del mercato. Il margine d'interesse si basa sulle condizioni di finanziamento dell'impresa o di imprese comparabili. Il supplemento di rischio dovuto in aggiunta agli interessi ha una funzione sia compensatrice che correttiva. Tale supplemento deve, da un lato, compensare il rischio assunto dalla Confederazione quale «lender of last resort», ossia prestatore di ultima istanza; dall'altro, correggere il comportamento delle imprese, che devono sentirsi possibilmente disincentivate a ricorrere ai mutui della Confederazione. Se ciò non fosse possibile, il supplemento di rischio dovrebbe indurre le imprese a rimborsare il mutuo quanto prima.

Capoverso 3: per ottenere l'effetto disincentivante menzionato nel capoverso 2, il supplemento di rischio ammonta in genere ogni anno al 20 per cento dell'importo del mutuo (*lett. a*). Affinché una soluzione sia disponibile il più rapidamente possibile in caso di sviluppi straordinari del mercato, i contratti tra la Confederazione e le imprese di rilevanza sistemica devono essere conclusi al più tardi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge o dall'emanazione di una decisione. Per scoraggiare il più possibile le parti a dilungarsi nelle trattative, il supplemento di rischio viene aumentato al 30 per cento dell'importo del mutuo se il contratto non è concluso entro il termine prestabilito.

Capoverso 4: il pagamento del supplemento di rischio è prorogato per la durata del contratto di mutuo e diventa esigibile al termine della durata convenuta, ma al più tardi il 31 luglio 2026. I costi sostenuti dall'impresa per tale supplemento non possono essere addebitati ai consumatori finali che acquistano elettricità per consumo proprio nell'ambito del servizio universale. Questo corrobora l'effetto condizionante del supplemento di rischio.

Secondo il *capoverso 5*, l'importo del mutuo è limitato. La concessione di un mutuo di importo illimitato non è possibile né opportuna. Data l'eterogeneità che contraddistingue le imprese di rilevanza sistemica si è rinunciato alla definizione di un importo massimo fissato per legge. L'importo massimo si evince dalle circostanze del singolo caso. I contratti di mutuo sottostanno al diritto pubblico. Pertanto, in caso di controversie giuridiche non sono competenti i tribunali (civili) cantonali,

bensi il Tribunale amministrativo federale ed eventualmente il Tribunale federale, che sarebbero chiamati a decidere nell'eventualità di un ricorso. Ciò favorisce, nel complesso, una giurisprudenza uniforme. Un eventuale procedimento è retto dalle disposizioni della procedura amministrativa federale.

Al fine di garantire un'ampia parità di trattamento tra le imprese di rilevanza sistemica e l'attuabilità operativa della concessione dei mutui presso la Confederazione, il *capoverso 6* stabilisce che i contratti di mutuo devono contenere disposizioni uniformi sulle modalità di ottenimento e rimborso dei mutui. Il contratto prevede che i movimenti – ossia l'ottenimento o il rimborso, la proroga, l'aumento o la riduzione del mutuo – siano limitati a uno o al massimo due movimenti al mese (con eccezioni definite contrattualmente) e che i mutui ottenuti abbiano una durata minima (presumibilmente di un mese).

Capoverso 7: la base legale che disciplina il piano di salvataggio ha una durata limitata (cfr. art. 18). Per questa ragione il rimborso del mutuo deve avvenire entro una data prestabilita, ma al più tardi entro il 31 luglio 2026.

Capoverso 8: concedendo mutui, la Confederazione si assume rischi sostanziali. Per questa ragione, nella legge viene sancito che i mutui sono concessi solo a fronte di garanzie adeguate, in primis i diritti di pegno su azioni secondo l'articolo 8. La legge non esclude altre garanzie, sempre che queste non siano già state utilizzate in finanziamenti esistenti di capitale di terzi (ad es. a favore di istituti bancari).

Il *capoverso 9* contiene disposizioni cogenti finalizzate a garantire che la liquidità messa a disposizione della Confederazione sia utilizzata unicamente allo scopo previsto all'interno dell'impresa. Per la durata del mutuo sono esclusi in particolare sia le decisioni relative a dividendi e tantièmes che il loro versamento, sia la restituzione di apporti di capitale provenienti dalla società madre del gruppo (*lett. a e b*), come pure la concessione di mutui ai proprietari della società madre del gruppo e il rimborso di mutui concessi ai proprietari della società madre del gruppo (*lett. c*).

Capoverso 10: è però ancora consentito – conformemente all'articolo 2 capoverso 2 lettere b–d e capoverso 3 lettera b della legge del 18 dicembre 2020¹¹ sulle fideiussioni solidali COVID-19 (LFis-COVID-19) – l'adempimento di *preesistenti* obblighi *ordinari* di pagamento di interessi e di ammortamento. A causa degli obblighi menzionati in precedenza, l'organo superiore di direzione e di amministrazione del produttore di elettricità deve tuttavia ridurre costantemente i rischi e adottare tutte le misure volte a ottimizzare la liquidità al fine di limitare anche simili deflussi con incidenza sulla liquidità o di impedire i deflussi di liquidità non strettamente necessari.

Sono inoltre consentiti – sia in virtù di impegni contrattuali preesistenti sia in virtù di impegni assunti dopo la conclusione del contratto – i pagamenti conformi al mercato allo scopo di mantenere la continuità *operativa* dell'impresa, come i pagamenti per la fornitura di materiale a una persona vicina o quelli per gli stipendi dei dipendenti.

Capoverso 11: in relazione alla gestione delle centrali elettriche (in particolare nel settore dell'energia idroelettrica), conformemente al diritto cantonale o comunale le imprese devono versare regolarmente indennità ai Cantoni o ai Comuni (ad es. canoni per i diritti d'acqua). Queste indennità comportano deflussi di liquidità per le imprese di rilevanza sistemica, mentre per gli enti pubblici rappresentano talvolta importanti fonti di entrata. Una proroga per legge del versamento di tali indennità servirebbe a raggiungere lo scopo della protezione della liquidità dell'impresa, ma causerebbe problemi agli enti pubblici interessati e non offrirebbe loro un grado di flessibilità sufficiente. Alla luce di ciò, è previsto un obbligo di negoziazione, secondo cui le imprese di rilevanza sistemica devono negoziare con i Cantoni o i Comuni la proroga del pagamento di tali indennità fino al rimborso integrale del mutuo. Questo approccio permette agli attori coinvolti di convenire soluzioni su misura che tengano conto sia della protezione della liquidità delle imprese sia della legittima necessità degli enti pubblici di disporre di liquidità.

Capoverso 12: laddove necessario, le imprese di rilevanza sistemica devono poter procedere a ristrutturazioni in conformità con il diritto vigente anche dopo la concessione del mutuo. Al con-

¹¹ RS 951.26

tempo, le ristrutturazioni previste dal diritto societario possono ripercuotersi negativamente sul rimborso del mutuo o sulle garanzie associate al mutuo e quindi accrescere il rischio per la Confederazione. Il divieto assoluto di qualsiasi ristrutturazione dopo la concessione del mutuo sarebbe sproporzionato. Di conseguenza, le ristrutturazioni devono sempre essere effettuate in modo da non compromettere né il rimborso del mutuo né le garanzie ad esso associate.

Art. 8 Diritto di pegno su diritti di partecipazione

Capoverso 1: il diritto di pegno mira a garantire il sostegno finanziario concesso dalla Confederazione. Materialmente si riferisce sempre ai diritti di partecipazione detenuti dall'impresa (mutuataria) nella società madre del gruppo. Quale diritto di pegno legale retto dal diritto pubblico, esso comprende tutti i diritti di partecipazione (azioni, buoni di partecipazione, diritti analoghi ecc.) che risultano in essere in un qualunque momento, ovvero sia i diritti di partecipazione esistenti al momento della nascita del diritto di pegno sia i diritti di partecipazione che sorgono successivamente (ad es. nuove azioni nel quadro di un aumento di capitale azionario). Il diritto di pegno è applicabile per legge, senza che siano necessarie ulteriori misure da parte del mutuatario, della società madre o dei suoi proprietari.

Il diritto di pegno grava sulla posizione giuridica dei proprietari dei diritti di partecipazione. Questo aspetto può ripercuotersi sulla valutazione dei diritti di partecipazione e deve essere preso in considerazione dai proprietari conformemente alle pertinenti prescrizioni in materia di presentazione dei conti. L'onere derivante dal diritto di pegno può influire inoltre sulla vendibilità dei diritti di partecipazione. Tuttavia, fintanto che il diritto di pegno non viene realizzato, i proprietari rimangono i detentori dei diritti di partecipazione e riacquistano la loro piena posizione giuridica non appena il diritto di pegno si estingue (cpv. 10). Pertanto, l'onere è limitato nel tempo.

Capoverso 2: il diritto di pegno sorge con la concessione del mutuo. Quale diritto di pegno legale, esso non richiede né la conclusione di un contratto di pegno né altre formalità, come il trasferimento di diritti di partecipazione o di documenti oppure l'iscrizione nel registro. Poiché le disposizioni relative al diritto di pegno di natura civile sono eventualmente applicabili per analogia anche ai diritti di pegno di natura pubblica, ai fini della certezza del diritto nel presente capoverso viene precisato quali disposizioni del diritto civile non saranno applicabili a causa della particolare natura del diritto di pegno in questione.

Capoverso 3: per i diritti di partecipazione quotati in una borsa svizzera, la legge prevede un'eccezione circoscritta: i diritti di partecipazione degli azionisti che individualmente detengono una quota inferiore all'uno per cento del capitale azionario non sottostanno al diritto di pegno legale. In questo modo si tiene conto del fatto che alcune imprese di rilevanza sistemica presentano un azionariato diffuso fondato sul diritto della società anonima e che la costituzione in pegno delle azioni di piccoli azionisti sarebbe sproporzionata considerata la finalità di garanzia del diritto di pegno.

Capoverso 4: qualora, nel singolo caso, i diritti di partecipazione interessati dal diritto di pegno dovessero già essere costituiti in pegno e non rientrare nell'eccezione di cui al capoverso 3, il nuovo diritto di pegno a favore della Confederazione è considerato di rango anteriore. La disposizione non è applicabile se i diritti di partecipazione in questione non sono già stati costituiti in pegno.

Capoverso 5: il diritto di pegno garantisce, oltre ai crediti derivanti dal mutuo, anche gli interessi non ancora versati, il supplemento di rischio (art. 7 cpv. 2) e l'importo forfettario per la messa a disposizione del piano di salvataggio (art. 13).

Capoverso 6: il diritto di pegno contempla anche i diritti associati ai diritti di partecipazione, ad esempio i diritti preesistenti a dividendi (i nuovi dividendi non sono ammessi: art. 7 cpv. 9 lett. a), i ricavi di liquidazione, i rimborsi di capitale o i diritti di opzione.

Capoverso 7: il diritto di pegno può essere realizzato alla scadenza di un credito garantito da pegno (cfr. cpv. 5). In questo caso la realizzazione del pegno avviene conformemente alla legge federale dell'11 aprile 1889¹² sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) oppure tramite realizzazione privata, tenendo conto che per una realizzazione ai sensi della LEF e una realizzazione privata sono esplicitamente autorizzate rispettivamente la vendita a trattative private e l'appropriazione dell'oggetto del pegno. Dal momento che la legge non prescrive un metodo di realizzazione specifico, in un eventuale caso di realizzazione si può tenere conto degli aspetti, di per sé complessi, del sin-

¹² RS 281.1

golo caso. Ovviamente, nel quadro di un'eventuale realizzazione privata, la Confederazione è tenuta a escludere qualsiasi pregiudizio nei confronti del terzo datore di pegno. È altresì evidente che qualora il ricavo della realizzazione del pegno fosse maggiore dei crediti in essere, l'eccedenza andrebbe a beneficio degli azionisti gravati dal diritto di pegno.

Capoverso 8: dopo la costituzione in pegno dei diritti di partecipazione, il diritto di voto connesso alle azioni oggetto del diritto di pegno è esercitato dalla Confederazione.

Capoverso 9: qualora per i diritti di partecipazione interessati dal diritto di pegno dovessero esistere eventuali limitazioni della trasferibilità (ad es. vincoli statutari), queste non sono efficaci nel contesto del diritto di pegno legale di cui all'articolo 8.

Capoverso 10: il diritto di pegno si estingue con la fine dell'intero rapporto di mutuo e con il rimborso integrale di tutti i crediti in relazione al rapporto di mutuo. Se il rapporto di mutuo non è terminato definitivamente, il diritto di pegno sussiste anche qualora, in un particolare momento, nel contratto di mutuo non dovesse risultare alcun importo in sospeso.

Sezione 3: Concessione di un mutuo mediante decisione

Art. 9

Il *capoverso 1* è da considerarsi l'*ultima ratio* e prevede che ai sensi di questa sezione i mutui possano essere concessi mediante decisione se si verifica una particolare urgenza o se il contratto di mutuo non può essere concluso con l'impresa di rilevanza sistemica entro il termine stabilito.

In caso di simili sviluppi straordinari del mercato vi è il rischio che una o più imprese necessitino entro 48 ore di un volume molto elevato (anche diversi miliardi) di liquidità supplementare e che il tempo a disposizione per concludere un contratto di mutuo non sia sufficiente. In queste situazioni la Confederazione deve disporre – in vista della garanzia dell'approvvigionamento di energia elettrica – di uno strumento che le permetta di fornire rapidamente la liquidità necessaria. La concessione di mutui garantiti mediante decisione non esclude l'adozione di misure contestuali a livello di ordinanza in virtù della competenza del Consiglio federale definita all'articolo 5 capoverso 2.

Secondo il *capoverso 2* le disposizioni della sezione 2 e dell'articolo 5 sono applicabili anche alla concessione di un mutuo mediante decisione.

Nel caso di un mutuo concesso mediante decisione il supplemento di rischio è superiore di 10 punti percentuali rispetto a quello previsto per il contratto di mutuo (art. 7 cpv. 3 lett. b). Così facendo si intende incentivare un disciplinamento dei mutui tempestivo, accurato e consensuale. Il pagamento del supplemento di rischio è prorogato per la durata del contratto di mutuo e diventa esigibile con il rimborso del mutuo conformemente a quanto disposto dall'articolo 7 capoverso 4. Per l'efficacia della proroga è quindi irrilevante che il mutuo sia concesso per via ordinaria o mediante decisione.

Sezione 4: Obblighi dei Cantoni e dei Comuni

Art. 10 *Obbligo di astenersi dei Cantoni e dei Comuni*

Ai sensi di una fattispecie completa, i Cantoni e i Comuni devono astenersi da tutto quanto possa pregiudicare il rimborso degli importi garantiti da fidejussioni o dei mutui.

È importante che fino al rimborso integrale del mutuo concesso dalla Confederazione non si verifichino né cambiamenti a livello di autorizzazioni e/o concessioni né casi di riversione che comportino modifiche sostanziali per le imprese di rilevanza sistemica, mettendo quindi la Confederazione in una posizione peggiore. Per un periodo limitato nel tempo occorre mantenere lo *status quo*, a meno che non vi siano motivi impellenti per non farlo. In questo caso spetta ai singoli Cantoni e Comuni far sì che tale requisito venga rispettato.

Art. 11 *Partecipazione dei Cantoni alle perdite sui mutui*

Nel quadro di questa legge, la Confederazione sostiene finanziariamente le imprese di rilevanza sistemica che appartengono in maggioranza ai Cantoni e ai Comuni. Questa situazione garantisce la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in tutta la Svizzera e non soltanto nei Cantoni in cui operano le imprese interessate o nei Cantoni che sono (indirettamente) proprietari

delle imprese. Se nell'ambito della concessione dei mutui la Confederazione dovesse subire perdite definitive, le perdite residue verrebbero socializzate. Questo significa che la Confederazione assume il 50 per cento di tali perdite e l'insieme dei Cantoni il restante 50 per cento. L'importo delle perdite è ripartito tra i Cantoni in funzione della loro quota sul prodotto interno lordo del 2020 (cpv. 1).

Il *capoverso 2* stabilisce che il 50 per cento dell'importo dei supplementi di rischio incassati dalla Confederazione è trasferito ai Cantoni in funzione della chiave di ripartizione indicata al *capoverso 1*. I Cantoni devono partecipare ai supplementi di rischio incassati, poiché condividono il rischio di perdite.

Sezione 5: Finanziamento, trattamento dei dati e monitoraggio

Art. 12 Finanziamento

Per poter concludere un contratto di mutuo con le imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica, con il quale assicurare la liquidità necessaria, il Consiglio federale ha bisogno di un credito d'impegno. Chiede quindi al Parlamento un credito di 10 miliardi di franchi. Il Parlamento stanziava il credito d'impegno sotto forma di decreto federale semplice, che non sottostava a referendum.

Attualmente il Consiglio federale ritiene improbabile che la Confederazione debba concedere mutui a un'impresa. Ha deciso di non chiedere per il momento al Parlamento crediti a preventivo. Non appena i mutui dovessero essere concessi ed erogati, chiederebbe a tempo debito al Parlamento un credito aggiuntivo urgente secondo l'articolo 34 della legge federale del 7 ottobre 2005¹³ sulle finanze della Confederazione (LFC). Di conseguenza, la Delegazione delle finanze dovrebbe decidere, se necessario, in merito a un'aggiunta. Si può presumere che un eventuale mutuo soddisfi i requisiti per la contabilizzazione dello stesso come uscita straordinaria secondo l'articolo 15 LFC.

Art. 13 Importo forfettario per la messa a disposizione

Capoverso 1: il piano di salvataggio comporta vari costi per la Confederazione, ad esempio per la messa a disposizione della liquidità necessaria, per l'attuazione, per le trattative contrattuali con le imprese o per le prestazioni di consulenza esterna.

Per il periodo di validità della legge, la Confederazione deve tenere a disposizione più liquidità di quanto ne abbia normalmente bisogno. Ciò comporta costi supplementari. A questi si aggiungono le spese per il personale e per beni e servizi dell'amministrazione. Si può quindi supporre che l'importo forfettario non coprirà i costi della Confederazione.

Le imprese di rilevanza sistemica, ma anche i loro proprietari e i precedenti cofinanziatori come le banche, traggono direttamente vantaggio dal piano di salvataggio, soprattutto perché quest'ultimo offre una garanzia in più. Mentre, per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico, ne trae beneficio tutta la Svizzera.

Alla luce di quanto esposto, è giustificato trasferire una parte dei costi sostenuti dalla Confederazione alle imprese di rilevanza sistemica mediante la riscossione di un importo forfettario.

L'importo forfettario è dovuto dall'impresa di rilevanza sistemica dalla data di entrata in vigore della legge (ossia dal momento in cui viene attivato il piano di salvataggio) o dal momento in cui il DATEC designa di rilevanza sistemica l'impresa (art. 2 cpv. 3), indipendentemente dal fatto se quest'ultima abbia ottenuto o meno un mutuo. L'importo forfettario è dovuto annualmente fino alla cessazione dell'efficacia della legge.

Capoverso 2: i costi sostenuti dall'impresa per l'importo forfettario non possono essere addebitati ai consumatori finali che acquistano elettricità per consumo proprio nell'ambito del servizio universale.

Secondo il *capoverso 3* l'importo forfettario è ridotto del 50 per cento, se l'impresa di rilevanza sistemica ha provato di poter continuare a svolgere, senza restrizioni, tutte le funzioni aziendali rile-

¹³ RS 611.0

vanti per l'approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera anche in caso di mancanza di liquidità o d'indebitamento eccessivo (*lett. a*) e tale capacità è stata confermata da un servizio indipendente dall'impresa su incarico della EICom (*lett. b*).

Se, durante il periodo di validità della legge, le entrate derivanti dall'importo forfettario superano complessivamente i costi per la messa a disposizione del mutuo, l'importo eccedente è rimborsato al termine del periodo di validità della legge senza interessi e in base ai pagamenti effettuati dalle imprese di rilevanza sistemica (*cpv. 4*).

Art. 14 Trattamento, collegamento e comunicazione di dati personali e informazioni

La disposizione si basa sull'articolo 11 LFiS-COVID-19. Per la Confederazione l'ampio scambio di informazioni e dati secondo il *capoverso 1* è assolutamente necessario. Serve in particolare a prevenire, combattere e perseguire gli abusi.

I servizi federali competenti, compresi la EICom e il CDF, i servizi competenti dei Cantoni e dei Comuni nonché terzi incaricati secondo l'articolo 16 capoverso 3 possono trattare, collegare tra loro e comunicarsi i dati personali e le informazioni di cui necessitano per la concessione, la gestione e la sorveglianza dei mutui secondo la presente legge nonché per il disbrigo delle pertinenti pratiche, come pure nonché per prevenire, combattere e perseguire gli abusi. Il capoverso 1 assicura il necessario scambio di informazioni e dati. Poiché ricopre una funzione importante, ovvero quella di autorità di regolazione statale e indipendente del settore elettrico, la EICom viene esplicitamente menzionata in questa disposizione. Essa deve monitorare l'andamento dei mercati e a tal fine anche il comportamento delle imprese sui mercati come pure le ripercussioni sui rischi assunti dalle imprese (art. 15). Di conseguenza, in virtù dell'articolo 14, la EICom può anche trattare i dati che le imprese del settore dell'energia elettrica le inoltrano volontariamente per le sue operazioni sul mercato all'ingrosso dell'elettricità. In questo modo può farsi un'idea del grado di liquidità, indispensabile per il monitoraggio della sicurezza dell'approvvigionamento e l'applicazione degli strumenti secondo la presente legge.

Il *capoverso 3* stabilisce espressamente che il segreto bancario, fiscale, statistico, delle revisioni e d'ufficio non possono essere invocati in relazione al trattamento, al collegamento e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni di cui al capoverso 1.

Fa parte della Confederazione e dei servizi federali competenti anche – come nell'articolo 11 LFiS-COVID-19 – il CDF (cfr. anche art. 8 cpv. 1 lett. c della legge del 28 giugno 1967¹⁴ sul Controllo delle finanze). Nello specifico, i dati personali e le informazioni includono i dati sulle persone fisiche e giuridiche.

Capoverso 4: assicurare la massima trasparenza delle informazioni è assolutamente necessario nell'ambito di un piano di salvataggio. Nel contempo si tratta indubbiamente di informazioni e dati molto sensibili che riguardano le imprese private interessate. Possono contenere segreti di fabbricazione o d'affari ai sensi della legge del 17 dicembre 2004¹⁵ sulla trasparenza (LTras). In considerazione della comprovata sensibilità di tali dati e informazioni e al fine di creare una situazione giuridica chiara, l'avamprogetto limita il campo di applicazione materiale della LTras. Il capoverso 4 costituisce quindi una disposizione speciale di cui all'articolo 4 lettera a LTras. Tuttavia, non limita in alcun modo lo scambio di informazioni e dati tra i servizi competenti, ivi compresa la EICom.

È tuttavia fuori dubbio che la trasparenza dell'azione dello Stato sia importante e necessaria. Questa trasparenza deve essere creata in altro modo attraverso la divulgazione in una forma appropriata di importanti valori di riferimento e condizioni quadro. Il pubblico avrà così a disposizione le informazioni che servono a valutare il piano di salvataggio e che possono essere rese accessibili a tutti nel rispetto delle pertinenti disposizioni sul mantenimento del segreto, senza che sia possibile risalire agli affari interni delle singole imprese interessate.

¹⁴ RS 614.0

¹⁵ RS 152.3

Art. 15 *Monitoraggio e informazione*

La ElCom monitora l'evoluzione dei mercati e delle imprese del settore dell'energia elettrica (cpv. 1). Il *capoverso 2* stabilisce che la ElCom informa regolarmente i servizi federali competenti di cui all'articolo 16 sui risultati del monitoraggio.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16 *Competenze ed esecuzione*

Il *capoverso 1* stabilisce che l'esecuzione della legge compete al DATEC. Se nell'esecuzione dovessero sorgere delle controversie, il DATEC dovrebbe emanare una decisione in virtù della sua generale competenza decisionale. Tale decisione potrebbe essere impugnata.

Secondo il *capoverso 2* il DATEC è competente per la conclusione dei contratti di mutuo e la concessione di un mutuo mediante decisione, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze. Una volta concluso il contratto di mutuo, questo funge da base (oltre alla legge) qualora dovesse essere effettivamente concesso un mutuo.

Art. 17 *Effetto sospensivo*

In conformità a quanto disposto dall'articolo 55 *capoverso 5* della legge federale del 20 dicembre 1968¹⁶ sulla procedura amministrativa, i ricorsi contro una decisione fondata sulla presente legge non hanno effetto sospensivo a seguito dell'urgenza temporale.

Art. 18 *Referendum ed entrata in vigore*

Secondo il *capoverso 1* la legge è dichiarata urgente e può essere messa in vigore prima della scadenza del termine di referendum; la sua validità deve però essere limitata nel tempo (art. 165 cpv. 1 Cost.).

Conformemente al *capoverso 2* la legge entra in vigore il [...] e ha effetto sino al 31 dicembre 2026.

5.2 Decreto federale concernente il finanziamento di un piano di salvataggio per il settore dell'energia elettrica

Con la legge federale viene chiesto al Parlamento di emanare un decreto federale concernente un credito d'impegno pari a 10 miliardi di franchi per un piano di salvataggio a favore del settore dell'energia elettrica.

L'importo di 10 miliardi è una stima approssimativa. Il fabbisogno delle singole imprese dipende da un lato dal livello del prezzo dell'elettricità (difficilmente stimabile a priori), dall'altro dalle operazioni commerciali effettuate finora. Il piano di salvataggio deve avere, non da ultimo, un effetto precauzionale e psicologico e dimostrare che lo Stato è disposto a mettere a disposizione liquidità in situazioni di emergenza. È tuttavia evidente che, in caso di un evento concreto, le imprese in difficoltà hanno bisogno di importi considerevoli. Infatti, a fine 2021 Alpiq ha chiesto mezzi liquidi per un totale di oltre 1 miliardo di franchi. Anche il piano di salvataggio tedesco, pari a 100 miliardi di euro, può essere preso come riferimento. Il PIL della Germania è superiore di cinque volte rispetto a quello della Svizzera, per cui al confronto l'importo di 10 miliardi di franchi previsto per il nostro Paese sembra appropriato.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

È molto difficile quantificare le ripercussioni della legge federale concernente un piano di salvataggio per il settore dell'energia elettrica sulle finanze della Confederazione. Idealmente i meccanismi previsti dalla legge preconizzano un effetto rassicurante sui mercati interessati, senza giungere

¹⁶ RS 172.021

concretamente alla concessione di un mutuo a un'impresa di rilevanza sistemica. Qualora venissero concessi mutui, si stima che il volume totale necessario di mutui garantiti ammonterebbe a circa 10 miliardi di franchi. Con la legge federale si chiede al Parlamento di emanare un decreto federale concernente un credito d'impegno per il piano di salvataggio. Tuttavia, al momento non è dato sapere se e in che misura il credito d'impegno verrà esaurito.

Data la grande incertezza in merito alla reale necessità di concedere mutui diretti della Confederazione, si rinuncia a chiedere al Parlamento crediti a preventivo a titolo precauzionale. All'occorrenza il Consiglio federale chiederà alla Delegazione delle finanze un credito aggiuntivo a titolo di anticipazione secondo l'articolo 34 LFC. Qualora venissero erogati mezzi finanziari, le spese potrebbero essere considerate uscite eccezionali ai sensi dell'articolo 15 LFC.

Attualmente non si possono prevedere neppure le conseguenze a livello di personale che potrebbe avere il piano di salvataggio per il settore dell'energia elettrica. A seconda della modalità di attuazione, per la Confederazione risulta temporaneamente un fabbisogno di personale supplementare per attuare il piano di salvataggio e per amministrare i mutui nonché per controllare l'osservanza delle prescrizioni. Inoltre si dovrà ricorrere anche al supporto di collaboratori esterni. Le spese a carico della Confederazione saranno coperte dall'importo forfettario per la messa a disposizione del piano di salvataggio.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Il piano di salvataggio per il settore dell'energia elettrica contribuisce a rendere più sicuro l'approvvigionamento elettrico in Svizzera. A trarne beneficio sono anche i Cantoni e i Comuni, indipendentemente dalla loro partecipazione diretta o indiretta nelle imprese di rilevanza sistemica.

Gli aiuti finanziari per le imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica assoggettate al piano di salvataggio saranno concessi soltanto in via sussidiaria. Nonostante l'attivazione di questo piano, il Consiglio federale ritiene che spetti in primo luogo alle imprese nonché ai Cantoni e ai Comuni in qualità di proprietari adottare costantemente tutte le misure necessarie per affrontare eventuali situazioni di crisi e per garantire la continuità aziendale delle imprese interessate ed evitare, in definitiva, l'erogazione di aiuti finanziari da parte della Confederazione. È previsto che la Confederazione conceda gli aiuti finanziari soltanto in caso di sviluppi straordinari del mercato che rendono probabile una procedura di fallimento o concordataria.

L'elevato supplemento di rischio sui mutui della Confederazione può incidere sul prezzo dell'energia elettrica. I clienti che sono grandi consumatori di elettricità potrebbero sottrarsi all'aumento dei prezzi rivolgendosi a un nuovo fornitore. Per contro, i consumatori finali in regime di servizio universale non hanno questa possibilità. In ogni caso, conformemente all'articolo 13 non è consentito addebitare l'importo forfettario per la messa a disposizione del piano e il supplemento di rischio ai consumatori finali.

6.3 Ripercussioni sull'economia

Secondo il dossier sui pericoli elaborato dalla Confederazione, in Svizzera un'interruzione di corrente su vasta scala arrecherebbe notevoli danni alle persone, al patrimonio e all'efficienza economica.¹⁷ Dal piano di salvataggio, che contribuisce a rendere più sicuro l'approvvigionamento elettrico della Svizzera, si attendono effetti positivi sull'economia.

Va tuttavia osservato che l'istituzione di un piano di salvataggio può creare falsi incentivi, ad esempio se l'attivazione del piano spinge le imprese assoggettate ad assumere rischi maggiori o a occuparsi meno assiduamente, assieme ai proprietari, dell'adozione delle misure preventive richieste. Per questi motivi le severe condizioni imposte dalla legge per ottenere un aiuto finanziario della Confederazione sono indispensabili.

17 <https://www.babs.admin.ch>: Altri campi di attività > Rischi e pericoli > Analisi nazionale dei rischi > Dossier pericoli > Ambito tecnologia > Interruzione di corrente

Sul piano politico, il piano di salvataggio può essere soltanto una misura transitoria temporanea. A medio termine, si devono attuare misure e disposizioni che rendano superfluo un aiuto di emergenza della Confederazione (prescrizioni sul BCM, legge sull'integrità e sulla trasparenza del commercio all'ingrosso di elettricità e gas, direttive sulla liquidità e sulla dotazione di capitale delle imprese).

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Lo scopo della legge federale concernente un piano di salvataggio per il settore dell'energia elettrica è far sì che, in caso di sviluppi straordinari del mercato che determinano un problema di liquidità e rendono quindi probabile una mancanza di liquidità o un indebitamento eccessivo, la Confederazione possa concedere aiuti finanziari a imprese di rilevanza sistemica, essenziali per assicurare l'approvvigionamento. In ultima analisi, il piano di protezione mira quindi a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico.

Di conseguenza, la legge deve essere retta dall'articolo 91 Cost., sul quale si basa, tra l'altro, anche la legge del 23 marzo 2007¹⁸ sull'approvvigionamento elettrico (LAEI). L'articolo 91 capoverso 1 Cost. accorda alla Confederazione la competenza di disciplinare il trasporto e l'erogazione di energia elettrica. Con l'emanazione della LAEI il Consiglio federale ha inoltre precisato che, sulla base dell'articolo 91 capoverso 1 Cost., la Confederazione può in particolare monopolizzare la trasmissione e prevedere provvedimenti concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento, come gli obblighi di allacciamento e di fornitura. Anche la dottrina conferma che le disposizioni sull'approvvigionamento sono coperte dall'articolo 91 Cost. Esempi concreti si trovano già nella vigente legislazione sull'energia.

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Gli impegni internazionali sussistono al massimo nell'ambito delle norme sull'ammissibilità di sussidi. Si pensi alle disposizioni relative a sovvenzioni e misure compensative emanate dall'Organizzazione mondiale del commercio per contrastare distorsioni del mercato. In base a queste disposizioni sono ammesse misure volte a garantire l'ordine pubblico e la sicurezza. La nuova legge intende garantire la sicurezza dell'approvvigionamento in situazioni estreme. Non si ravvisano pertanto incompatibilità con gli impegni internazionali.

7.3 Forma dell'atto

Dal momento che il piano di protezione per il settore dell'energia elettrica non può essere differito a livello materiale e temporale, l'atto deve essere approvato dal Parlamento come legge urgente secondo l'articolo 165 capoverso 1 Cost. È quindi imperativo che la legge abbia una validità limitata nel tempo e sia posta in vigore immediatamente. Richiede inoltre il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Una legge di questo tipo sottostà a referendum facoltativo susseguente. Se non dovesse essere accettata dal Popolo, essa decade un anno dopo l'adozione da parte dell'Assemblea federale.

Affinché la Confederazione possa impegnarsi a concedere i mutui previsti dalla legge, quest'ultima necessita dell'autorizzazione del Parlamento ad assumere gli impegni corrispondenti. Per questo motivo si sottopone alle Camere federali, unitamente alla legge, anche un decreto federale semplice concernente un credito d'impegno di oltre 10 miliardi di franchi.

18 RS 734.7

7.4 Subordinazione al freno alle spese

Conformemente all'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., l'articolo 3 capoverso 2 della legge federale del ...¹⁹ concernente un piano di salvataggio per il settore dell'energia elettrica richiede il consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere, poiché la disposizione prevede un sussidio unico di oltre 20 milioni di franchi. Anche l'articolo 1 del decreto federale del ...²⁰ concernente un credito d'impegno richiede il consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere. Se nel quadro del piano di salvataggio si concedesse un aiuto finanziario, ciò potrebbe comportare uscite una tantum di oltre 20 milioni di franchi.

7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

Le imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica eventualmente interessate dal piano di salvataggio sono detenute da privati. Inoltre, i Cantoni e i Comuni possono partecipare finanziariamente a queste imprese. Pertanto spetta in primo luogo ai privati, nonché ai Cantoni e ai Comuni, sostenerle finanziariamente. Di conseguenza, l'articolo 3 capoverso 1 della legge dispone che un'eventuale sostegno finanziario della Confederazione può essere concesso solo in via sussidiaria. Considerata l'urgenza del sostegno, che dovrebbe raggiungere un importo significativo, l'aiuto della Confederazione può essere molto importante per assicurare un approvvigionamento elettrico sufficiente.

Con le disposizioni dell'articolo 3 capoverso 3 e degli articoli 5, 7, 8, 10 e 11 si tiene ampiamente conto dell'equivalenza fiscale. In questo modo il Consiglio federale può imporre alle imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica di adottare diverse misure (cfr. commento all'art. 3 cpv. 3). Anche gli altri articoli menzionati impongono alle imprese oppure ai Cantoni e ai Comuni di adempiere singoli obblighi o di accettare determinate restrizioni della proprietà (cfr. commenti alle disposizioni menzionate). In particolare, nell'articolo 11 della legge si obbligano tutti i Cantoni, anche quelli che non detengono partecipazioni nelle imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica, a partecipare alle eventuali perdite definitive sui mutui concessi in virtù della legge.

7.6 Conformità alla legge sui sussidi

Secondo l'articolo 91 capoverso 1 Cost. la Confederazione emana disposizioni sul trasporto e l'erogazione di energia elettrica. Conformemente alle spiegazioni contenute nel messaggio del 3 dicembre 2004²¹ concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull'approvvigionamento elettrico la Confederazione può, in virtù della competenza legislativa generale che le è conferita, in particolare monopolizzare la trasmissione, emanare prescrizioni tariffarie, stabilire regolamentazioni concernenti le imprese del mercato dell'elettricità, sancire un diritto di accesso alla rete e prevedere provvedimenti concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento, come gli obblighi di allacciamento e di fornitura.

L'inadempienza di un'impresa del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica potrebbe provocare interruzioni di corrente in Svizzera e all'estero. Per la Confederazione è estremamente importante poter garantire un approvvigionamento di energia elettrica senza interruzioni. Se i proprietari non riuscissero a erogare sufficienti mezzi finanziari all'impresa che detengono, la Confederazione sarebbe chiamata a intervenire.

Secondo l'articolo 3 capoverso 1, gli aiuti finanziari dello Stato devono essere concessi sussidiariamente alle misure adottate dall'impresa del settore dell'energia elettrica e dai loro proprietari. Questo approccio corrisponde a quanto previsto dalle disposizioni generalmente applicabili della legge del 5 ottobre 1990²² sui sussidi (LSu), che ammette aiuti finanziari se il compito da promuovere non può essere debitamente adempiuto senza l'aiuto finanziario della Confederazione e se si è già fatto capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere dal beneficiario e alle altre possibilità di finanziamento (art. 6 lett. c e d LSu).

¹⁹ FF ...

²⁰ FF ...

²¹ FF 2005 1447, in particolare 1511

²² RS 616.1

La validità della legge è limitata a fine 2026.

7.7 Delega di competenze legislative

In virtù dell'articolo 3 capoverso 3 della legge, il Consiglio federale può emanare disposizioni di esecuzione che impongono alle imprese di rilevanza sistemica di adottare misure volte a garantire la loro capacità di produzione e fornitura e, in particolare, di prevedere misure finanziarie, organizzative, tecniche e amministrative.

7.8 Protezione dei dati

Secondo l'articolo 5 capoverso 3 della legge, le imprese di rilevanza sistemica sono tenute a mettere a disposizione, regolarmente e tempestivamente, le informazioni e i dati necessari. L'articolo 5 capoverso 4 è complementare al capoverso 3 e autorizza la Confederazione (compresi la EICom, il CDF e terzi incaricati) a richiedere attivamente alle imprese di rilevanza sistemica le informazioni e i dati necessari in caso di bisogno.

L'articolo 14 capoverso 1 consente ai servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché alla EICom, al CDF e a eventuali terzi incaricati di trattare, collegare e comunicare dati personali e informazioni di cui necessitano per la concessione, la gestione, la sorveglianza e il disbrigo delle pratiche relative ai mutui e alle garanzie oppure per l'esecuzione di questa legge.

L'articolo 14 capoverso 3 stabilisce esplicitamente che il segreto bancario, fiscale, statistico, delle revisioni e d'ufficio non possono essere invocati in relazione al trattamento, al collegamento e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni. Il flusso delle informazioni e il relativo trattamento e collegamento dei dati sono presupposti imprescindibili per la concessione, la gestione, la sorveglianza e il disbrigo delle pratiche relative ai mutui e alle garanzie come pure per il disbrigo efficace delle pratiche relative agli aiuti finanziari. La limitazione dei succitati diritti alla segretezza si rifà alla LFiS-COVID-19 e si è dimostrata valida in questo contesto.